

NOTAIO
Bruno Volpe

Repertorio numero 30764

Raccolta numero 11259

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove giugno duemilaotto

In Bari alla via Giulio Petroni numero quindici in una sala dell'Hotel Excelsior alle ore sedici e minuti trenta

Innanzi di me dottor Bruno Volpe, notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari

Si è costituito il signor

SPAGNOLETTI ZEULI Onofrio nato a Bari il ventitri settembre millecentoquarantuno, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente e legale rappresentante dell'associazione "UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI BARI" con sede in Bari alla piazza Sorrentino numero 6, codice fiscale: "80000650723"

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere, relativamente alla parte straordinaria, il verbale dell'assemblea generale dei soci dell'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI BARI convocata per oggi in questo luogo alle ore sedici e minuti trenta, in seconda convocazione, sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie, variazione denominazione sociale e rivisitazione Statuto sociale

L'assemblea proseguirà in sessione ordinaria per la discussione del seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione del Presidente;
- 2) approvazione bilancio consuntivo 2007 e preventivo 2008;
- 3) elezione Presidente e Vice Presidenti dell'Unione;
- 4) elezione componenti il Consiglio Direttivo;
- 5) nomina Collegio Revisori dei Conti e del Presidente dello stesso;
- 6) elezione Collegio Probiviri

Aderendo alla richiesta fattami io notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo diciotto del vigente statuto, il signor Spagnolletti Zeuli Onofrio, presidente, il quale constatato e dato atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, conformemente all'articolo sedici dello statuto sociale, giusta avviso di convocazione inviato agli associati in data 4 giugno 2008;

- che sono presenti in proprio e/o per deleghe acquisite agli atti sociali, previo esame e controllo della loro regolarità, numero sessantotto associati sugli attuali settantasette che dichiara essere aventi diritto al voto

- che sono presenti per il Consiglio Direttivo: il presidente ed altri quattordici componenti il tutto come risulta dal foglio delle presenze che il Presidente mi conse-

Registrato a Bari

il 24-06-2008 al n. 11259



gna e si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che l'assemblea in prima convocazione, convocata per il giorno 19 giugno 2008 alle ore quindici e minuti trenta è andata deserta

verificata

la identità e la legittimazione degli intervenuti

dichiara

validamente costituita l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, per deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno sopra riportato relativo alla parte straordinaria.

Il Presidente, passando alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, espone all'assemblea le ragioni che rendono necessario modificare la denominazione dell'associazione in "CONFAGRICOLTURA BARI"; illustra ancora la opportunità di procedere ad una rivisitazione dello statuto sociale e precisamente:

- introdurre la precisazione dell'autonomia istituzionale e finanziaria dell'Associazione rispetto alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, inserendola di conseguenza all'articolo uno dello statuto come segue: "mantenendo nei confronti di questa autonomia istituzionale e finanziaria";

- di specificare, nell'articolo quattro dello statuto, che possono aderire all'associazione i soggetti ivi indicati che svolgono la loro attività nella provincia di Bari e nella provincia di Barletta - Andria - Trani e pertanto di aggiungere al primo comma dell'articolo quattro le parole: "e che svolgono la loro attività nella provincia di Bari e nella provincia di Barletta - Andria - Trani"

- di specificare, sempre all'articolo quattro dello statuto, che fanno parte dell'associazione anche le Sezioni del Sindacato Nazionale Pensionati e dell'Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'ambiente e il Territorio - Agriturst e pertanto di aggiungere al secondo comma dell'articolo quattro quanto segue: "del Sindacato Nazionale Pensionati e dell'Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'ambiente e il Territorio - Agriturst";

- di precisare all'articolo quattordici comma c) dello statuto che l'assemblea generale dell'associazione è costituita anche della Sezione Provinciale dell'Associazione Giovani Agricoltori (ANGA) e del Sindacato Nazionale Pensionati e pertanto di aggiungere al comma c) dell'articolo 14 quanto segue: "e della Sezione Provinciale dell'Associazione Giovani Agricoltori (ANGA) e del Sindacato Nazionale Pensionati;

- ancora di prevedere che l'Assemblea Generale è costituita anche dal Presidente della Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio - Agriturst introducendo a tal fine la lettera g) al primo comma dell'articolo quattordici come segue: "g) dal Presidente della Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio -

3

Agriturst";

- di prevedere che il Consiglio Direttivo sia costituito anche dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di categoria, della Sezione Provinciale Giovani Agricoltori (ANGA), dell'Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il territorio - Agriturst e dal Sindacato Nazionale Pensionati, e pertanto di aggiungere al comma c) dell'articolo venti quanto segue: "della Sezione Provinciale Giovani Agricoltori (ANGA), dell'Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il territorio - Agriturst e del Sindacato Nazionale Pensionati.

Le modifiche proposte comportano ovviamente la variazione degli articoli uno, quattro, quattordici e venti dello statuto.

Il Presidente, infine, fa presente che a seguito dell'eventuale variazione della denominazione sociale, si rende necessario, nel corpo dell'intero statuto, ogni qualvolta è richiamata la parola "Unioné" sostituirla con "Associazione".

L'assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, ritenute necessarie le formulate proposte dopo breve discussione, per alzata di mano, come il presidente constata e da atto, all'unanimità

DELIBERA

1) di modificare la denominazione sociale in "CONFAGRICOLTURA BARI" e di introdurre la precisazione dell'autonomia istituzionale e finanziaria dell'Associazione rispetto alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, e pertanto di aggiungere al secondo comma dell'articolo uno quanto segue: "mantenendo nei confronti di questa autonomia istituzionale e finanziaria" e di modificare conseguentemente l'articolo uno; di approvare il nuovo testo dell'articolo uno dello statuto come segue:

Articolo 1) E' costituita l'Associazione CONFAGRICOLTURA BARI con sede in Bari piazza Sorrentino numero 6, come associazione non riconosciuta senza fine di lucro.

Essa concorre a costituire la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana a norma dell'articolo tre dello statuto della Confederazione stessa, mantenendo nei confronti di questa autonomia istituzionale e finanziaria.

Essa costituisce inoltre, la Federazione Regionale degli agricoltori di Puglia, a norma dell'articolo venticinque del predetto statuto confederale.

2) di specificare, nell'articolo quattro dello statuto, che possono aderire all'associazione i soggetti ivi indicati che svolgono la loro attività nella provincia di Bari e nella provincia di Barletta - Andria - Trani e pertanto di aggiungere al primo comma dell'articolo quattro quanto segue: "e che svolgono la loro attività nella provincia di Bari e nella provincia di Barletta - Andria - Trani" e di modificare conseguentemente il primo comma dell'articolo quattro;



4

- di specificare, sempre all'articolo quattro dello statuto,

che fanno parte dell'associazione anche le sezioni del Sindacato Nazionale Pensionati e dell'Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'ambiente e il Territorio - Agriturst e pertanto di aggiungere al secondo comma dell'articolo quattro quanto segue: "del Sindacato Nazionale Pensionati e dell'Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'ambiente e il Territorio - Agriturst" e di modificare conseguentemente il secondo comma dell'articolo quattro;
di approvare il nuovo testo dell'articolo quattro dello statuto come segue:

Articolo 4 (Associati)

Possono aderire all'associazione gli agricoltori ed i coltivatori diretti, persone fisiche e giuridiche, che svolgono attività od abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadriati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni di Prodotto che costituiscono l'associazione di cui al Titolo IV del presente statuto e che svolgono la loro attività nella provincia di Bari e nella provincia di Barletta - Andria - Trani

Fanno parte della associazione Confagricoltura Bari anche le sezioni provinciali dell'Associazione Giovani Agricoltori (ANGA), del Sindacato Nazionale Pensionati e dell'Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'ambiente e il Territorio - Agriturst.

Aderisce all'associazione il Sindacato provinciale della proprietà Fondiaria.

Possono altresì aderire all'associazione, a livello territoriale, le Associazioni, gli Enti, le organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'associazione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.

L'attività dei sindacati provinciali di categoria e delle Sezioni che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni Nazionali, nonchè quelle delle Sezioni di Prodotto provinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni di prodotto nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito dell'Associazione, attraverso i suoi uffici e servizi.

3) di precisare all'articolo quattordici comma c) dello statuto che l'assemblea generale dell'associazione è costituita anche della Sezione Provinciale dell'Associazione Giovani Agricoltori (ANGA) e del Sindacato Nazionale Pensionati e pertanto di aggiungere al comma c) dell'articolo quattordici quanto segue: "e della Sezione Provinciale dell'Associazione Giovani Agricoltori (ANGA) e del Sindacato Nazionale Pensionati" e di modificare conseguentemente il comma c) dell'articolo quattordici;

- prevedere che l'Assemblea Generale è costituita anche dal Presidente della Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio - Agriturst e di introdurre a tal

fine la lettera g) al primo comma dell'articolo quattordici come segue: "g) dal Presidente della Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio - Agriturist"; - di approvare il nuovo testo dell'articolo quattordici dello statuto come segue:

Articolo 14) (Assemblea generale)

L'Assemblea Generale dell'associazione è costituita:

- a) dal Presidente dell'associazione;
- b) da due vice presidenti dell'associazione;
- c) dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascun sindacato provinciale di categoria, della Sezione Provinciale dell'Associazione Giovani Agricoltori (ANGA) e del Sindacato Nazionale Pensionati;
- d) dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascuna Sezione Provinciale di prodotto;
- e) dai Delegati comunali ed intercomunali dell'associazione, designati dagli associati riuniti in Assemblea parziali comunali ed intercomunali;
- f) dall'eventuale Presidente onorario dell'associazione.

g) dal Presidente della Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio - Agriturst

All'Assemblea partecipano anche i delegati delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo quattro nel numero stabilito dai rispettivi accordi, con voto consultivo

I componenti dell'Assemblea dovranno essere in regola con il pagamento del contributo associativo degli ultimi tre anni compreso l'anno in corso e potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all'Assemblea, designato con delega scritta.


Ad una stessa persona non possono essere affidate più di due deleghe

- 4) di prevedere che il Consiglio Direttivo sia costituito anche dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di categoria, della Sezione Provinciale Giovani Agricoltori (ANGA), dell'Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il territorio - Agriturst e dal Sindacato Nazionale Pensionati, e pertanto di aggiungere al comma c) dell'articolo venti quanto segue: "della Sezione Provinciale Giovani Agricoltori (ANGA), dell'Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il territorio - Agriturst e dal Sindacato Nazionale Pensionati e di modificare conseguentemente il comma c) dell'articolo venti;
- di approvare il nuovo testo dell'articolo venti dello statuto come segue:

Articolo 20) (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è costituito:

- a) dal Presidente dell'associazione;
- b) dai due vice Presidenti dell'associazione;



6

c) dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di categoria, della Sezione Provinciale Giovani Agricoltori (ANGA), dell'Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il territorio - Agriturist, e del Sindacato Nazionale Pensionati;

d) dal Presidente di ciascuna Sezione di Prodotto;

e) da almeno cinque consiglieri soci dell'associazione eletti dall'Assemblea generale.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un delegato per ciascuna delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo quattro ove stabilito nei rispettivi accordi

5) di approvare articolo per articolo il nuovo statuto nel nuovo testo aggiornato, composto di quarantasei articoli che il costituito mi consegna e si allega al presente atto sotto la lettera " B "

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara esaurita la parte straordinaria all'ordine del giorno alle ore diciassette e minuti quindici
Il costituito mi dispensa dalla lettura degli allegati
Richiesto io notaio ho formato il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su quattro fogli in pagine undici oltre ciò che segue della dodicesima e viene da me letto al costituito che lo trova conforme alla sua volontà e lo approva

Firmati: Onofrio Spagnolletti Zeuli - Bruno Volpe notaio (Vi è sigillo)

7

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'Associazione CONFAGRICOLTURA BARI con sede in Bari piazza Sorrentino numero 6, come associazione non riconosciuta senza fine di lucro.

Essa concorre a costituire la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana a norma dell'articolo tre dello statuto della Confederazione stessa, mantenendo nei confronti di questa autonomia istituzionale e finanziaria.

Essa costituisce inoltre, la Federazione Regionale degli agricoltori di Puglia, a norma dell'articolo venticinque del predetto statuto confederale.

Articolo 2) Scopi -

L'associazione rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori inquadrati nelle organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in forma associata e coltivatori diretti, singoli ed associati che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative.

A tal fine si propone:

a) di tutelare gli interessi e la professionalità della impresa agricola in ogni sua forma, nonché della proprietà e della conduzione agricola, della provincia, rappresentandole nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale.

Per l'assolvimento di tali compiti, essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l'agricoltura della provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli sindacati di categoria e le singole sezioni di Prodotto.

b) di coordinare l'attività dei Sindacati di categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale.

Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo due, comma secondo, dello Statuto confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i Sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione dell'associazione, cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.

E' attribuita all'associazione la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i Sindacati inquadrati.



8

Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dall'associa-

zione o dai Sindacati provinciali di categoria costituiti presso l'associazione deve essere trasmesso alla Confederazione generale dell'Agricoltura Italiana perchè agli effetti della sua validità lo ratifichi.

Del pari l'associazione deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi.

Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli Nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d'intesa con le Federazioni nazionali di categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti

c) di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonchè di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola della provincia, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ed Enti adeguati allo scopo.

Per il conseguimento di tali attività le singole sezioni di Prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre all'associazione eventuali accordi con organizzazioni e con Enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola provinciale. Gli accordi devono essere sottoposti, agli effetti della loro validità, alla ratifica della Confederazione.

d) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento dei propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a);

e) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intesa ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo;

f) di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere e partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;

g) di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di

9

centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;

h) di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonché del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'Ente di Patronato;

i) di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extragricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria provinciale;

l) di organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possano agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi tutta, l'assistenza richiesta, anche per quanto riguarda la propaganda e la informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;

m) di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico, e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli.

Articolo 3 (Realizzazione degli scopi)

Per gli scopi sopra enunciati, l'associazione si propone:

- 1) di coordinare la propria attività con quella delle altre Associazioni della Regione per il tramite cella federazione Regionale, onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto;
- 2) di attenersi ed uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive degli Organi Statutari della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e della Federazione Regionale.


TITOLO II

DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

Articolo 4 (Associati)

Possono aderire all'associazione gli agricoltori ed i coltivatori diretti, persone fisiche e giuridiche, che svolgono attività od abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadri nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni di Prodotto che costituiscono l'associazione di cui al Titolo IV del presente statuto e che svolgono la loro attività nella provincia di Bari e nella provincia di Barletta - Andria - Trani.

Fanno parte della associazione Confagricoltura Bari anche le sezioni provinciali dell'Associazione Giovani Agricoltori (ANGA), del Sindacato Nazionale Pensionati e dell'Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'ambiente e il Territorio.



10

- Agriturist.

Aderisce all'associazione il Sindacato provinciale della proprietà Fondiaria.

Possono altresì aderire all'associazione, a livello territoriale, le Associazioni, gli Enti, le organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell'associazione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.

L'attività dei sindacati provinciali di categoria e delle Sezioni che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni Nazionali, nonchè quelle delle Sezioni di Prodotto provinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni di prodotto nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito dell'Associazione, attraverso i suoi uffici e servizi.

Articolo 5) (Ammissione)

L'agricoltore o il coltivatore diretto che intende aderire all'associazione in qualità di socio deve presentare domanda alla Presidenza dell'associazione stessa, con la indicazione del titolo di proprietà o di godimento dell'azienda o del fondo, le forme e le modalità di conduzione e di gestione, gli indirizzi produttivi in atto, la qualifica professionale. Nel caso di domanda presentata da una persona giuridica, oltre che dei dati presentati nel precedente comma, la domanda deve essere corredata anche dall'atto costitutivo, dallo statuto e dall'eventuale regolamento.

Le Associazioni, gli Enti e organizzazione di cui all'articolo tre, comma quarto, dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo statuto.

Sull'ammissione e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di categoria ed alle singole sezioni di prodotto delibera il Comitato di Presidenza dell'associazione.

Qualora il socio, per l'esercizio della propria attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categoria e settori produttivi, avrà diritto di essere iscritto ai corrispondenti Sindacati e Sezioni.

Contro la deliberazione del Comitato di Presidenza, in caso di mancato accoglimento della domanda o assegnazione ad un Sindacato o ad una Sezione che l'interessato ritenga non conforme all'attività da lui svolta, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica della deliberazione stessa, al Consiglio Direttivo dell'associazione, il quale dovrà decidere nella prima riunione successiva alle presentazione del ricorso.

Articolo 6) (Obblighi dei soci)

L'appartenenza all'associazione comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive dell'associazione, nonchè di versare il contributo associativo di cui all'articolo sette.

L'impegno del socio dura tre anni - per anno si intende dal giorno uno gennaio al trentuno dicembre - ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo triennale, se entro sei mesi dalla scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata.

E' fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni e i contratti di lavoro in vigore ma anche gli altri accordi collettivi nazionali sottoscritti dalla Confederazione, ovvero regionali o provinciali, sottoscritti rispettivamente dalla Federazione Regionale e dalla associazione. Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto, ed il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile di espulsione dall'associazione stessa, con decisione del Consiglio Direttivo, motivata e pubblicata.

Equale provvedimento potrà essere preso anche a carico del socio che mancasse gravemente alla necessaria disciplina nei confronti dell'associazione.

Articolo 7) (Contributi)

I singoli soci si impegnano a corrispondere all'associazione il contributo associativo annuale, nonchè le ulteriori contribuzioni deliberate dagli organi dell'associazione.

E' facoltà dell'associazione far valere i suoi diritti per la riscossione dei suddetti Contributi sulla base delle disposizioni di legge i contributi sono fissati ogni anno - su proposta del Comitato di Presidenza - dall'assemblea sulla base del bilancio dell'assemblea stessa.

I Sindacati provinciali di categoria e le Sezioni provinciali di Prodotto potranno chiedere all'associazione specifiche contribuzioni per far fronte ad esigenze particolari.

L'esazione dei contributi deve avvenire a mezzo degli organi dell'associazione.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuo entro la data del trenta giugno di ciascun anno.

I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione del caso di morte, e non sono rivalutabili.


In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, sono - dovuti gli interessi di mora nella misura legale fino al giorno dell'effettivo versamento.

Il mancato versamento del contributo associativo annuale, comporta nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto all'assistenza dell'associazione ed alla partecipazione alla sua attività.

Articolo 8) (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) per la perdita totale del possesso o della proprietà dei terreni o, nel caso di enti ed organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;
- b) per recesso, allo scadere del termine previsto dal secondo comma dell'articolo sei;



c) per inadempienza agli obblighi previsti nel presente statuto o per atto di indisciplina grave.

Sulla perdita della qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto di almeno tre quarti dei membri presenti. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea generale entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Il ricorso non sospende l'esecutorietà della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al quarto comma dell'articolo quattro

L'impegno del versamento dei contributi associativi cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la perdita della qualità di socio.

Articolo 9) (Obblighi dell'associazione verso la Confederazione e Federazione Regionale)

L'appartenenza alla confederazione comporta l'obbligo di:

- adottare statuti conformi allo statuto ed al regolamento confederale;
- osservare lo statuto ed il regolamento federale;
- uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della Confederazione;
- adottare il logo della Confagricoltura e riportarlo nell'intestazione della corrispondenza e dei propri atti;
- provvedere al pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli organi confederali ed assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali Previsti da norme di legge ovvero dall'autonomia collettiva o da accordi sindacali

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, l'associazione è tenuta a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa alla Confederazione, la quale potrà provvedere agli accertamenti necessari in caso di inadempienza o di situazione di particolare gravità e carenza.

Allorchè l'associazione debba decidere su argomenti che investono le direttive generali della Confederazione o che comunque possano interessare altre associazioni o categorie inquadrate e recare a questa pregiudizio, l'associazione predetta è tenuta a darne tempestiva notizia alla Presidenza confederale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive. Almeno una volta all'anno, l'associazione indice un'Assemblea alla quale dovrà essere invitato il Presidente Federale, che potrà farsi rappresentare da un suo delegato.

L'associazione è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari delle Federazioni Regionali ed a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento

della Federazione medesima in caso di mancato adempimento a tale obbligo, la Confederazione potrà provvedere in via diretta avvalendosi dei crediti vantati dalla associazione nei suoi confronti.

Articolo 10) (Inosservanza degli obblighi dell'associazione). Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dallo statuto confederale, il Presidente confederale propone la convocazione di un'assemblea straordinaria dell'associazione, perchè esamini gli addebiti ad essa mossi.

Tale assemblea sarà presieduta dal Presidente Confederal o da uno dei Vice Presidenti.

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari e delle direttive confederali, il Comitato Direttivo della Confagricoltura, su proposta del Presidente, ha facoltà di decidere nei confronti dell'associazione:

- a) la sospensione delle prestazioni istituzionali o comunque dall'assistenza della Confederazione e della Federazione Regionale;
- b) la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale
- c) la proposta all'Assemblea confederale di deliberare l'espulsione dalla Confederazione.

Qualora nell'associazione si verifichino disfunzioni o carenze anche relativamente ad obblighi statutari, oppure di questa sia investita la Confederazione, il Presidente confederale su delibera della giunta Esecutiva, può nominare un ispettore il quale, senza sostituirsi agli organi direttivi dell'associazione, svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.


Qualora si verifichino situazioni particolarmente gravi o pericolose carenze nell'attività dell'associazione, il presidente confederale, su delibera del Comitato Direttivo, nomina un commissario il quale senza assunzione di responsabilità alcuna di ordire economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento dell'associazione nel periodo commissoriale, sostituirà temporaneamente gli Organi direttivi fino alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino della situazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla Giunta esecutiva confederale su richiesta motivata.

Nei casi di cui al comma precedente il Comitato Direttivo confederale ha facoltà di decidere anche la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale.

Al Comitato Direttivo Confederal sono riconosciuti i poteri di intermediazione ed all'occorrenza di arbitrato ed intervento nei confronti dell'Associazione.

Contro le decisioni del Comitato Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

13



Nei casi di inadempienza degli obblighi dell'associazione nei confronti della Federazione Regionale, il Consiglio Direttivo della medesima su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza dell'inadempienza, può deliberare nei confronti dell'associazione:

- 1) la richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'articolo sei dello statuto Confederale;
- 2) la sospensione dell'assistenza prestata dalla Federazione Regionale;
- 3) la richiesta alla confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli Organi Confederali a norma dell'articolo sei del suddetto statuto;
- 4) la richiesta alla confederazione di espulsione a norma degli articoli sei e otto dello statuto Confederale

Articolo 11) (Elettorato passivo)

L'incarico di Presidente dell'associazione Confagricoltura non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi e non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato di parlamentare europeo, nazionale e regionale

Articolo 12) (perdita della qualità di associato alla Confederazione)

L'associazione perde la qualità di associato:

- a) per lo scioglimento dell'associazione;
- b) per recesso;
- c) per espulsione da parte della Confederazione a norma dello statuto confederale

In presenza delle condizioni di cui sopra è in facoltà della confederazione di promuovere la costituzione di altra corrispondente organizzazione Provinciale o Interprovinciale per gli scopi di cui al presente statuto.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13) (organi dell'associazione)

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei probiviri

I componenti degli organi dell'associazione, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere soci dell'associazione stessa.

Per le Assemblee che comportano investimenti di capitali o modifiche dello statuto dovrà essere nominato segretario un notaio.

Articolo 14) (Assemblea generale)

L'Assemblea Generale dell'associazione è costituita:

- a) dal Presidente dell'associazione;

b) da due vice presidenti dell'associazione;

c) dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascun sindacato provinciale di categoria, della Sezione Provinciale dell'Associazione Giovani Agricoltori (ANGA) e del Sindacato Nazionale Pensionati;

d) dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascuna Sezione Provinciale di prodotto;

e) dai Delegati comunali ed intercomunali dell'associazione, designati dagli associati riuniti in Assemblea parziali comunali ed intercomunali;

f) dall'eventuale Presidente onorario dell'associazione.

g) dal Presidente della Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il Territorio - Agriturist

All'Assemblea partecipano anche i delegati delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo quattro nel numero stabilito dai rispettivi accordi, con voto consultivo

I componenti dell'Assemblea dovranno essere in regola con il pagamento del contributo associativo degli ultimi tre anni compreso l'anno in corso e potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all'Assemblea, designato con delega scritta.

Ad una stessa persona non possono essere affidate più di due deleghe.

Articolo 15 (Adunanze dell'Assemblea)

L'assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, non oltre il trentuno marzo; invia straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, o in seguito a deliberazione del consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza o del Collegio dei Revisori dei Conti o a richiesta di due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto.

Se due sindacati di categoria o quattro sezioni di prodotto chiedono che sia convocata l'Assemblea, la convocazione dell'Assemblea stessa dovrà aver luogo entro due mesi dalla data della richiesta. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da portare in discussione.


All'Assemblea generale ordinaria è invitato il Presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

Articolo 16) (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea Generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura del Presidente, mediante avviso postale spedito ai componenti di essa almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza e mediante annuncio sull'organo di stampa dell'associazione o su altro, giornale locale, pubblicati prima della data dell'adunanza.

Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine

15



del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.

Articolo 17) (Costituzione dell'Assemblea)

L'assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, decide il Voto del Presidente.

Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità, di provvedervi diversamente.

In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale composto da un Presidente e due o più scrutatori.

Le candidature di persone per le cariche elettive di competenza dell'Assemblea possono essere presentate anche nella sede assembleare stessa, salvo diverse disposizioni previste da un eventuale regolamento elettorale.

ARTICOLO 18) (Presidente - Segretario dell'Assemblea - verbale)

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro Presidente, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo venti-cinque del presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario le dagli scrutatori.

Copia delle deliberazione adottate dovrà essere inviata, entro trenta giorni alla Confederazione generale dell'Agricoltura Italiana.

Articolo 19) (Attribuzioni dell'Assemblea)

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'elezione del Presidente e dei due vice Presidenti dell'associazione;
- 2) la eventuale nomina del Presidente onorario dell'associazione;
- 3) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo di cui all'articolo tredici lettera E;
- 4) l'elezione dei probiviri;
- 5) la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'associazione, nell'ambito ed in armonia con le direttive confederali;
- 6) l'approvazione, entro il trentuno marzo di ciascun anno,

16

17

del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

- 7) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori;
- 8) la determinazione dei contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci dell'associazione, a norma dell'articolo sette del presente statuto;
- 9) le decisioni sui ricorsi contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di associato, ai sensi dell'articolo otto;
- 10) la nomina dei Revisori dei Conti e la determinazione del loro emolumento;
- 11) la proposizione dei ricorsi al Comitato Direttivo confederale avverso la determinazione della Giunta Esecutiva confederale concernenti la misura del contributo associativo da versare alla Confederazione;
- 12) l'istituzione dei delegati comunali ed intercomunali su proposta del Consiglio Direttivo;
- 13) approvazione di un eventuale regolamento elettorale.

Articolo 20) (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è costituito:

- a) dal Presidente dell'associazione;
- b) dai due vice Presidenti dell'associazione;
- c) dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di categoria, della Sezione Provinciale Giovani Agricoltori (ANGA), dell'Associazione Provinciale per l'Agriturismo, l'Ambiente e il territorio - Agriturst, e del Sindacato Nazionale Pensionati;
- d) dal Presidente di ciascuna Sezione di Prodotto;
- e) da almeno cinque consiglieri soci dell'associazione eletti dall'Assemblea generale.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un delegato per ciascuna delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo quattro ove stabilito nei rispettivi accordi


Articolo 21) (Convocazione e adunanze del consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre, ed in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di categoria o due Sezioni di Prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci.

Per la convocazione, per la validità delle adunanze, per le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali, si osservano le norme stabilite per l'Assemblea generale.

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con preavviso non minore di cinque giorni. I componenti eletti del Consiglio Direttivo dopo tre assenze



consecutive che non siano giustificate per iscritto alle adun-
nanze del Consiglio decadono dalla carica e sono sostituiti
con delibera adottata dagli altri amministratori

Se decade la maggioranza degli amministratori quelli rimasti
devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzio-
ne dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono in-
sieme con quelli in carica all'atto della nomina.

La decadenza prevista dal presente articolo comporta, se del
caso, anche la decadenza del Comitato di Presidenza.

Articolo 22 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)
spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'agricoltura della provincia seguendo le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
- 2) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
- 3) deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni Nazionali di categoria, su di un diverso ordinamento dei sindacati stessi nell'ambito dell'associazione;
- 4) ratificare gli statuti dei Sindacati Provinciali di categoria, i regolamenti delle Sezioni Provinciali di prodotto e le modifiche degli stessi;
- 5) nominare, su proposta del Presidente, il Vice Presidente vicario;
- 6) proporre all'Assemblea le modalità e i criteri per l'elezione dei delegati comunali ed intercomunali nel rispetto di quanto previsto nell'articolo trenta.
- 7) attivare le procedure per l'elezione del responsabile delle delegazioni comunali ed intercomunali, espresso tra i delegati;
- 8) approvare il bilancio preventivo ed in rendiconto consuntivo dell'associazione da presentare all'Assemblea generale, tenuto conto dei termini di cui all'articolo diciannove punto 6);
- 9) designare i componenti il Comitato di Presidenza di cui all'articolo ventitré del presente statuto;
- 10) conferire ai componenti il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, eventuali incarichi di interesse sindacale;
- 11) nel caso in cui si verifichi una carenza nella composizione del Consiglio Direttivo relativamente ai consiglieri di cui all'articolo venti lettera e), subentra il primo dei non eletti previa ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;
- 12) individuare i prodotti, i settori di produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni Provinciali di prodotto;
- 13) designare i delegati a rappresentare l'associazione alla Assemblea della Federazione Regionale Agricoltori nonché gli ulteriori componenti il comitato direttivo della fede-

razione Regionale Agricoltori eventualmente spettanti all'associazione;

14) designare alla federazione Regionale Agricoltori il rappresentante dell'associazione al Comitato per i problemi Organizzativi ed al Comitato per i problemi Sindacali, al Comitato per i Problemi dell'Ambiente del territorio ed al Comitato per i problemi delle aree economicamente svantaggiate;

15) proporre all'Assemblea i contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci dell'associazione a norma dell'articolo 7) del presente statuto;

16) deliberare gli accordi con le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo quattro;

17) deliberare sui ricorsi contemplati dal quarto comma dell'articolo cinque del presente statuto;

18) approvare l'organico ed il regolamento del personale dei servizi;

19) approvare, su proposta del Presidente assunzioni, promozioni e licenziamenti del personale direttivo;

20) ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;

21) dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal comitato di Presidenza ed attuare quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari;

22) redigere regolamenti interni dell'associazione da approvarsi dall'Assemblea Generale;

23) deliberare su tutti gli atti e contratti che ritenga opportuni per l'attività dell'associazione esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservino espressamente all'Assemblea generale o al Comitato di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, assumere partecipazioni ed interessi, partecipare a Società costituite costituende, contrarre mutui ipotecari, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni od annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali con esonero da responsabilità per i Conservatori competenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23) (Comitato di Presidenza)

Il comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai due vice presidenti dell'associazione e da almeno quattro componenti designati nel proprio seno del Consiglio Direttivo.


Articolo 24) (Attribuzioni del Comitato di Presidenza)

Spetta al Comitato di Presidenza;

1) collaborare col Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

2) proporre al Consiglio Direttivo i contributi che dovranno

19



essere versati dai singoli soci dell'associazione a norma 20

dell'articolo sette del presente statuto;

3) curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad essi affidati dal Consiglio Direttivo;

4) deliberare sull'ammissione a socio e sull'assegnazione ai singoli sindacati di categoria ed alle singole sezioni di prodotto, ai sensi del quarto comma dell'articolo cinque del presente statuto;

5) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'associazione da presentare per l'approvazione al Consiglio Direttivo;

6) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'associazione;

7) predisporre l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi, da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo;

8) designare i rappresentanti dell'associazione presso Enti ed Organismi;

9) deliberare ogni e qualsiasi attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelle che per disposizione della legge o del presente statuto siano riservati al Consiglio Direttivo, o all'Assemblea generale.

Pertanto, tra le altre, ha le seguenti facoltà:

a) compiere ogni e qualsiasi operazione bancaria; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto nell'ambito del fido concesso, aperture di credito e/o sovvenzioni, operazioni di leasing immobiliare;

b) compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissioni, dell'istituto di Credito Fondiario o di Mediocredito, del servizio di conti correnti postali, di Banche, Casse di Risparmio, Casse Rurali ed Agrarie e presso ogni altro ufficio pubblico e privato;

c) transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, promuovere avvocati e procuratori alle liti, nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti;

10) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.

Nei casi di urgenza il Comitato di Presidenza è autorizzato ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione.

Articolo 25) (Presidente e vice Presidenti)

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea. I Vice Presidenti sono in numero di due debbono appartenere a differenti Sindacati provinciali di categoria e/o Sezioni Provinciali di Prodotto.

Il Presidente ed i Vice Presidenti durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

21

Il presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o in sua assenza dall'altro Vice Presidente.

Mancando entrambi i Vice Presidenti, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Articolo 26 (Attribuzioni del Presidente)

Spetta al Presidente:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- 3) provvedere, dopo aver consultato preventivamente il Comitato di Presidenza alle assunzioni, alle promozioni ed al licenziamento del personale, fatta eccezione di quello direttivo;
- 4) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista nel presente articolo;
- 5) partecipare all'assemblea generale della Confederazione generale dell'Agricoltura Italiana, giusta l'articolo dieci, lettera e) dello Statuto Federale;
- 6) partecipare al Consiglio Direttivo della Federazione Regionale.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare salvo ratifica, i poteri del Comitato di Presidenza o del Consiglio Direttivo.

Articolo 27) (Presidente Onorario)

L'Assemblea può eventualmente eleggere il Presidente Onorario fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi alla organizzazione.

Il Presidente Onorario fa parte di diritto di tutti gli organismi dell'associazione.

L'incarico di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Articolo 28) (Revisori dei Conti)

L'Assemblea nomina anche fuori del proprio seno un Collegio dei revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dei revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo alle a-



22

dunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 29) (Collegio dei probiviri)

L'Assemblea generale dell'associazione nomina un Collegio dei probiviri i quali durano in carica tre anni.

L'appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni altra carica dell'associazione.

Al Collegio dei probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano la interpretazione e l'applicazione del presente statuto e che non siano riservate ad altri organismi dell'associazione.

Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero sorgere tra le Organizzazioni aderenti.

Articolo 30) (Delegati comunali ed intercomunali)

Nei singoli Comuni, ove ciò si renda opportuno, l'Assemblea generale potrà deliberare l'istituzione dei delegati Comunali, rappresentanti dei soci che svolgono le loro attività nei comuni medesimi e dagli stessi eletti con il rapporto di un delegato ogni cinquanta soci.

Tale disposizione potrà essere applicata anche a livello intercomunale con il rapporto di un delegato ogni venticinque soci.

I Delegati Comunali ed intercomunali partecipano all'assemblea generale dell'associazione.

I Delegati Comunali ed intercomunali durano in carica tre anni.

Articolo 31) (Direzione e personale dell'associazione)

L'Attività dell'associazione di esplica in base ad un regolamento e ad un organico approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore dell'associazione:

a) sovraintende a tutti i servizi ed Uffici dell'associazione e ne regola l'attività.

Egli è di diritto Capo del personale;

b) applica le deliberazioni degli Organi dell'associazione, studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;

c) partecipa con voto consultivo, a tutte le riunioni degli organi dell'associazione, è segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;

d) partecipa con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo della federazione Regionale;

e) propone, agli organi competenti, l'assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale;

f) firma congiuntamente al Presidente, tutti gli atti, contratti, documenti dell'associazione, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima degli organi competenti.

TITOLO IV

SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA E SEZIONI DI PRODOTTO PROVINCIALI

Articolo 32) (Ordinamento)

L'Associazione Confagricoltura Bari ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei confronti delle autorità di governo e della regione e delle altre associazioni professionali.

23

L'associazione si articola attraverso i seguenti sindacati di categoria:

- 1) Sindacato Provinciale dei Proprietari-Conduttori in Economia che inquadra i proprietari conduttori in economia;
- 2) Sindacato Provinciale degli Affittuari Conduttori in Economia che inquadra gli affittuari conduttori in economia;
- 3) Sindacato provinciale dell'Impresa Familiare Coltivatrice che inquadra i diretti coltivatori a qualsiasi titolo;
- 4) Sindacato provinciale delle Forme Associative che inquadra i concedenti di beni a conduzione associata o gestiti in forma societaria.

Questi hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell'azione dell'Associazione Confagricoltura Bari. Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie professionali può essere presa dai rispettivi sindacati provinciali previa autorizzazione dell'Associazione Confagricoltura Bari.

I Sindacati provinciali costituiscono, con i sindacati della stessa categoria professionale delle altre provincie, le federazioni nazionali di categoria previste dall'articolo ventiquattro del vigente statuto confederale.

E' in facoltà del Sindacato Provinciale di ricorrere al Consiglio Direttivo dell'associazione o al Collegio dei probiviri contro le direttive dell'associazione ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresentata.

Il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri è altresì competente a decidere degli eventuali contrasti tra singoli Sindacati provinciali di categoria.

Articolo 33) (Sindacati provinciali di categoria).

Ogni Sindacato Provinciale costituente l'associazione deve predisporre un proprio statuto che preveda fra l'altro i propri organi direttivi e le rispettive competenze.


Lo statuto di ogni singolo Sindacato deve essere adattato allo Statuto dell'Associazione Confagricoltura Bari ed a quello della Federazione Nazionale di categoria.

Lo Statuto deliberato dall'Assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Confagricoltura Bari.

Articolo 34) (Organi dell'attività economica)

Al fine di realizzare una organica e specifica funzione di promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell'attività tecnica ed economica, relativamente ai singoli prodotti, l'Associazione Confagricoltura Bari si articola in Sezioni di prodotto.

Esse inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoria-



li secondo le produzioni rappresentate e svolgono la loro attività in base a propri regolamenti approvati rispettivamente dal Consiglio Direttivo dell'associazione e ratificati dalla Corrispondente Federazione Nazionale di prodotto.

La sezione Provinciale dell'Associazione nazionale "giovani agricoltori" può nominare un proprio componente in ogni sezione di prodotto provinciale.

Articolo 35) Sessioni di prodotto provinciali

Le Sezioni di prodotto provinciali, di cui all'articolo tre, inquadrano i soci in relazione alle produzioni rappresentate per i settori d'interesse.

Sulla base di un proprio regolamento, i soci di ciascuna Sezione Provinciale di Prodotto eleggono il Presidente ed un Vice Presidente.

Non potranno comunque essere eletti alla Presidenza o alla vice presidenza i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto fanno parte dell'assemblea dell'associazione e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo della stessa, salvo quanto disposto dal quinto comma dell'articolo venti in tema di decadenza.

In caso di decadenza il Consiglio Direttivo provvederà a nominare nel proprio seno il vice Presidente della Sezione Provinciale di Prodotto.

Le Sezioni Provinciali di Prodotto concorrono per i singoli prodotti di interesse e di rilevanza regionale a formare le Sezioni Regionali di prodotto:

I Presidenti delle Sezioni Provinciali sono componenti dell'Assemblea della Federazione regionale e, secondo le procedure e nei limiti, giusta l'articolo ventisei dello statuto confederale, fanno parte del Consiglio Direttivo della medesima. A ciascun componente le Sezioni di prodotto provinciali è attribuito un voto.

TITOLO V

PATRIMONIO - ENTRATE - BILANCI

Articolo 36 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'associazione;
- b) dalle quote di iscrizione dei singoli soci;
- c) dalle eccedenze attive dei bilanci annui:

Articolo 37) (Entrate)

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dai contributi annuali dei soci e da quelle straordinarie che venissero stabiliti dall'assemblea, nonché dalle quote di pertinenza dell'associazione sui proventi a carattere nazionale, regionale o provinciale, relativi ad attività svolte dall'Organizzazione;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

26

25

c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi dell'associazione e da ogni altro tipo di contribuzione.

Articolo 38) (Amministrazione)

Il Comitato di Presidenza determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'associazione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione assume ai sensi dell'articolo 11 del D.L.vo 472/97, il debito per le eventuali sanzioni amministrative irrogate per violazioni commesse senza dolo o colpa grave dei rappresentanti e/o dagli Amministratori e/o dipendenti dell'Associazione stessa nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

Articolo 39) (Bilanci)

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, i quali sono sottoposti annualmente all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea generale.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI STATUTARIE - SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 40) (Modificazioni, statutarie)

Le modificazioni allo statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo di essi.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Articolo 41) (Scioglimento e liquidazione dell'associazione)

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea generale.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione.

26
Essa devolverà il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe ed ai fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 42) Sono riconosciuti, ai sensi dell'articolo sei dello Statuto confederale, poteri di intermediazione - ed all'occorrenza di arbitrato è di intervento - al comitato direttivo confederale, ed in seconda istanza al collegio dei probiviri confederali, nei confronti dell'associazione, per quanto riguarda i suoi rapporti con le altre organizzazioni confederate.

Articolo 43) Fino alla costituzione degli organi ed all'elezione delle cariche dell'associazione in base alle norme previste dal presente Statuto, rimangono in vigore gli organi e le cariche in funzione all'atto dell'approvazione di esso.

Articolo 44) Il presente Statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, e una volta deliberato dall'Assemblea, deve essere trasmesso entro un mese per la sua approvazione al Comitato direttivo Confederale.

Articolo 45) E' in facoltà dell'Assemblea delegare con apposito delibera il Consiglio Direttivo ad apportare tutte le modifiche al predetto statuto che fossero richieste dalla Confederazione per ratificarlo nonché ad apportare in prosieguo tutte quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il presente statuto a quello confederale, giusta l'articolo trentanove dello statuto confederale

Articolo 46)

Nel caso di mancato adeguamento o in presenza di norme che comunque siano in contrasto con lo statuto confederale prevalgono le disposizioni del medesimo.

Firmati: Onofrio Spagnoletti Zeuli - Bruno Volpe notaio (Vi è sigillo)

La presente copia composta di due fogli è conforme

all'originale munito delle presenti firme e si rilascia per

uso F. Scavetta

Bari, 03 luglio 2008

P. Scavetta

